

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

“Fideiussione Omnibus”

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	bancaprofilo@legalmail.it
Sito internet	www.bancaprofilo.it
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: numero verde 800910950 Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	relazioni.clientela@bancaprofilo.it

Dati relativi al Consulente Finanziario della Banca abilitato all'Offerta Fuori Sede

Cognome e Nome:	Estremi di iscrizione all'albo:		
Sede	Telefono	e-mail	

Sezione 2 - Che cos'è la Fideiussione Omnibus

Caratteristiche e rischi tipici

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della Banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

La Banca non applica nessuna commissione né spesa al fideiussore. Non è prevista, pertanto, la predisposizione del Documento di Sintesi.

Sezione 4 - Recesso e Reclami

Recesso

Il Fideiussore può recedere dalla Fideiussione dandone comunicazione scritta alla Banca, trasmessa mediante lettera raccomandata ovvero presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia e non siano trascorsi almeno 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dal ricevimento. Il Fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del Debitore principale, in essere al momento in cui il recesso è divenuto efficace nei confronti della Banca, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato. Il Fideiussore risponde nei limiti del saldo passivo esistente alla data in cui il recesso diviene efficace. Per quanto concerne i rapporti di Apertura di Credito intrattenuti con il Debitore principale, il recesso del Fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere, a sua volta, dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del Debitore principale e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Fideiussore può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Banca Profilo S.p.A. (Reclami), Via Cerva 28, 20122 Milano, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica reclami@bancaprofilo.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Fideiussore il tempo necessario per risolvere il problema.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici del Fideiussore;
- la posizione del Fideiussore (numero di conto corrente, del deposito titoli, dell'affidamento, ecc.);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

Se il Fideiussore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Fideiussore può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* o ABF (si veda la "Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario") qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 200.000 euro (se il Fideiussore chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Fideiussore chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2009; a partire dal 1° ottobre 2022 la controversia sarà relativa a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Fideiussore di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
 - ✓ non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
 - ✓ rimessa a decisione arbitrale;
 - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
 - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Il Fideiussore può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca.

Glossario

Garante/Fideiussore	<i>È la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.</i>
Debitore principale	<i>È la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.</i>
Importo massimo garantito	<i>È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.</i>
Reviviscenza della garanzia	<i>Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.</i>